

A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda



Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

D.U.V.R.I

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs m. 106 del 3 agosto 2009

Allegato al contratto di fornitura

Attività oggetto del contratto di appalto	Servizio di Facchinaggio
Società appaltatrice	Documento allegato alla documentazione di gara

Visto, approvato e sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.mi, da:

Datore di Lavoro
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda

Dott. Marco Trivelli
Direttore Generale

Datore di Lavoro
Impresa Aggiudicataria

.....

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gian Luca Viganò
Direttore SC Approvvigionamenti

Responsabile commessa Impresa Aggiudicataria

.....

Il presente documento è conservato presso il luogo di lavoro



1.1 Indice degli argomenti

Parte I

- 1.1 Indice degli argomenti
- 1.2 Stato delle revisioni

Parte II sezione descrittiva

- 2.1 Premesse
- 2.2 Quadro legislativo di riferimento
- 2.3 Definizioni ricorrenti ed abbreviazioni utilizzate nel documento
- 2.4 Obiettivi e scopi della valutazione dei rischi derivanti da interferenza
- 2.5 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI e documentazione integrativa

Parte III organizzazione del Concedente

- 3.1 Contesto di riferimento
- 3.2 Documentazione contrattuale di riferimento
- 3.3 Schema organizzazione operativa di ASST
- 3.4 Riferimenti di ASST

Parte IV organizzazione dell'Impresa Aggiudicataria

- 4.1 Descrizione dell'organizzazione dell'Impresa Aggiudicataria
- 4.2 Dati identificativi dell'Impresa Aggiudicataria

Parte V modalità di valutazione dei rischi da interferenza

- 5.1 Classificazione dei rischi da interferenza
- 5.2 Metodologia di valutazione dei rischi

Parte VI Attività e luoghi in cui vengono espletati i servizi

- 6.1 Descrizione del servizio oggetto dell'appalto
- 6.2 Luoghi di espletamento dei servizi
- 6.3 Dettaglio dei servizi svolti per padiglione / area
- 6.4 Planimetrie specifiche delle competenze dei servizi di manutenzione

Parte VIII Valutazione e gestione delle interferenze

- 7.1 Comunicazioni relative ad infortuni e incidenti
- 7.2 Pubblicità al presente documento
- 7.3 Verifica delle idoneità tecnico professionali
- 7.4 Metodologia di valutazione dei costi per la sicurezza
- 7.5 Analisi gestione e costi delle interferenze
- 7.6 Modalità di compilazione dell'agenda di reparto
- 7.7 Rischi non oggetto del D.U.V.R.I.



Parte VIII Altre disposizioni

- 8.1 Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione
- 8.2 Disposizioni per l'utilizzo di trattorini elettrici

Parte IX Coordinamento in caso di situazioni di emergenza

- 9.1 Coordinamento in caso di emergenza
- 9.2 Numero di emergenza interna

Parte X Informativa Rischi

- 10.1 Informativa rischi
- 10.2 Note inerenti all'informativa rischi

1.2 Stato delle revisioni

Il D.U.V.R.I. non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Ogni copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente.

L'aggiornamento è identificato nel prospetto seguente dal numero progressivo di Revisione.

Revisione n.	Data	Sezioni Revisionate	Motivazione della revisione
00	20/10/2017	-	Emissione per nuova gara d'appalto



2.1 Premesse

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. viene data attuazione alla Legge 3 agosto 2007, con particolare riferimento all'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze nonché individuare il relativo costo della sicurezza il quale deve essere indicato nella documentazione d'appalto e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze** (indicato di seguito con l'acronimo di D.U.V.R.I.) si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che abroga l'art. 7 del D. Lgs. 626/94, del datore di lavoro committente (indicato di seguito con l'acronimo di DLC) di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 titolato "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*", prevede che "***nell'ambito dell'affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro***". Si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

A titolo esemplificativo, si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:

- Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In primis il documento previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08 non è il documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 28 dello stesso Decreto. Questo secondo infatti viene redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, la cui attuazione può essere "spalmata" nel tempo proprio in relazione alla maggior o minore grandezza del rischio, dando ovviamente la precedenza a quelli di maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza. Il primo invece ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti e di terzi interessati i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le relative misure migliorative, nell'ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti. Per comodità di lettura si riporta di seguito lo stralcio dell'articolo di riferimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

..... omissis

3) *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.*

3-bis) *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

Il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'impresa appaltatrice che dovrà attenersi a tal proposito a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e della normativa che regola i lavori in appalto, il datore di lavoro dell'Azienda Committente deve fornire all'Impresa Appaltatrice informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il proprio personale è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Da parte sua, l'Impresa Appaltatrice deve raccogliere e consegnare all'Azienda Committente informazioni riguardanti le attività e i rischi associati relativi alle proprie attività.

La redazione di questo documento comune per il committente e l'appaltatore, indiscutibilmente, fornisce un'evidenza più organica dell'individuazione delle misure ritenute più opportune per tutelare i lavoratori di entrambi i soggetti e sicuramente offre maggiori garanzie.



2.2 Quadro legislativo di riferimento

Nella stesura del presente elaborato si è fatto riferimento a tutte le normative vigenti, in particolare

- **DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106**
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81**
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **LEGGE 3 agosto 2007, n. 123**
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- **CODICE CIVILE artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e seguenti**
- **Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:**
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

2.3 Definizioni ricorrenti ed abbreviazioni utilizzate nel documento

Ai fini del presente documento ed agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, si intende per:

- **Contratto d'appalto - artt. 1655 e 1656 c.c.**
Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- **Contratto d'opera - art. 2222 c. c.**
Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
- **Contratto di somministrazione - art. 1559 c.c.**
Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi.
- **Contratto di subappalto - art. 1559 c.c.**
Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- **Datore di lavoro o appaltatore (DL)**
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
- **Appaltatore e/o Fornitore (APP)**
La ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.



- **Lavoratore (LAV)**
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera**
E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.
- **Datore di lavoro committente o appaltante (DLC)**
Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
- **Azienda**
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
- **Luoghi di lavoro - (art. 62 D. Lgs. 81/08)**
Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
- **D.U.V.R.I.**
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08. Si tratta di uno strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi connessi alla contemporanea esecuzione di lavori, erogazione di servizi, forniture ad opera di terzi (impresa appaltatrice o lavoratori autonomi).
- **Rischi interferenti**
Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
- **Costi della sicurezza (COS)**
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.
- **Informazione**
Attività che ha come obiettivo quello di delineare e comunicare il contesto nel quale saranno svolte le attività dell'impresa appaltatrice.
- **Coordinamento**
Insieme delle azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni, e intralci tra le attività degli operatori dell'impresa appaltatrice e quelli del committente, che possono nuocere alla sicurezza nel luogo in cui i diversi soggetti operano.
- **Cooperazione**
Intesa come "l'esigenza di contribuire attivamente, sia da parte del datore di lavoro committente, che da parte del datore di lavoro esecutore, alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione".



Abbreviazioni utilizzate nel presente documento

ART	Articolo
CONTRATTO	Contratto di appalto
D. LGS.	Decreto Legislativo
DDL	Datore di Lavoro
DPI	Dispositivi di protezione individuale
DUVRI	Documento unico di valutazione delle interferenze
MC	Medico competente
POS	Piano operativo di sicurezza
RL	Responsabile dei lavori
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
SPP	Servizio di prevenzione e protezione
DVR	Documento di valutazione dei rischi
PE	Piano di emergenza
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto

2.4 Obiettivi e scopi della valutazione dei rischi derivanti da interferenza

Il Decreto Legislativo 81/08, decreto attuativo dell'art. 1 comma 1 della L. 123/07, modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, prevede, come già introdotto dall'art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)** che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Ai sensi dell'**art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs 81/2008**, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono:

- **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 citato, ha l'**obbligo di promuovere** tali attività di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il **DUVRI** è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e subappalto e i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sono esclusi dall'obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli appalti di:

- mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui è prevista la consegna di materiali o prodotti nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno delle Stazioni appaltante, intendendo per "interni" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento dell'attività, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale.

Scopo del presente documento è quello di:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

- fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
- indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Il presente documento illustra i possibili rischi di ambiente e interferenziali, e le relative misure correttive, nelle attività previste nell'affidamento dei lavori dati in appalto per conto della società committente e più precisamente, illustra i possibili rischi interferenziali nelle fasi componenti i diversi appalti di seguito illustrati, essendo i rischi legati alla permanenza di soggetti diversi, dipendenti da entità datoriali diverse e dalla presenza di pubblico all'interno della struttura considerata.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.

Nel richiamare l'attenzione al principio generale della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, e di miglioramento dell'efficacia nel coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento, per lo specifico, alle interferenze, il presente documento verrà aggiornato al manifestarsi o al modificarsi delle interferenze.

2.5 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI e documentazione integrativa

E' necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l'esecuzione dell'appalto, si manifesti l'esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite.

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI, secondo la modulistica aziendale;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.

Il presente documento è aggiornato ai sensi di legge attraverso il regolare scambio dei documenti di seguito indicati e mediante quanto condiviso e sottoscritto nelle specifiche riunioni operative e di cooperazione e coordinamento tra **l'impresa aggiudicataria** e singole Strutture dell'Azienda per singoli servizi ed in particolare a quanto sviluppato e condiviso negli specifici incontri di cooperazione e coordinamento, che si svolgono con periodicità quindicinale, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 106/09. I verbali dei suddetti incontri, per le parti di pertinenza, costituiscono aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento dell'appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento.

3.1 Contesto di riferimento

Il presente documento attiene alle azioni di cooperazione e coordinamento tra l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (a seguire Azienda) e **l'impresa aggiudicataria del servizio** ed alla valutazione dei rischi da interferenze. Indica le precauzioni da adottare e definisce le modalità di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con particolare attenzione alla eliminazione delle interferenze ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 106/09. Sintesi della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare sono indicate nell' Informativa Rischi (parte integrante del presente documento). **L'impresa aggiudicataria** si farà carico di trasmettere il presente documento, i relativi allegati e tutta la documentazione integrativa ed eventuali, subappaltatori e ai singoli lavoratori autonomi.

In particolare si richiama l'attenzione al principio generale di miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra le parti e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti ove previsti ed autorizzati.

Il presente documento non riguarda e quindi non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Aggiudicataria e o dei singoli lavoratori autonomi.

Si assume che ogni attività sia progettata e svolta nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come altresì disposto dagli artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, s.m.i.

Si richiamano gli obblighi di cooperazione e coordinamento affinché le imprese e i lavoratori autonomi comunichino tempestivamente ogni eventuale insufficienza del presente documento così come ogni eventuale discordanza di quanto indicato rispetto a quanto rilevato nel normale svolgimento delle proprie attività lavorative.

Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutte le informazioni sono riservate e dovranno essere trattate e utilizzate ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.


Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. si procede ai sensi dello stesso e delle specifiche norme regolamentari.

3.2 Documentazione contrattuale di riferimento

Oltre alla normativa vigente i documenti di riferimento sono:

- la documentazione della gara d'appalto
- Il contratto di fornitura stipulato tra le parti
- Le comunicazioni e verbali degli incontri in fase di avvio ed esecuzione del servizio

3.3 Schema organizzazione operativa di ASST



	Flusso informativo : descrizione attività /p programmi, crono programmi, documentazione tecnica e amministrativo, etc
	Linea prescrittiva, autorizzativa
	Linea gerarchica e di comando



3.4 Riferimenti di ASST

Datore di lavoro:

Direttore Generale - Dott. Marco Trivelli

Padiglione 6 piano terra

Telefono (segreteria) 02 6444 2853

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Viganò

Padiglione 6 piano terzo

E-mail gianluca.viganò@ospedaleniguarda.it

telefono 02 6444 2859

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Stefano Rota

Padiglione 6 piano terzo

E-mail stefano.rota@ospedaleniguarda.it

telefono 02 6444 2927

Gestione Operativa e coordinamento

Sig.ra Antonella Minnella

Email: antonella.minnella@ospedaleniguarda.it

Telefono 02 6444 3787

Servizio di Prevenzione e Protezione

RSPP

P.i. Mario Domenico Maringoni

E-mail mariodomenico.maringoni@ospedaleniguarda.it

Telefono 02 6444 2820

Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione:

- P.i. Patrizia dalla Torre

E-mail patrizia.dallatorre@ospedaleniguarda.it

telefono 02 6444 3137

- P.i. Claudio Mantovani

E-mail claudio.mantovani@ospedaleniguarda.it

telefono 02 6444 3138



Medico del Lavoro Competente:

Dott. Gianpaolo Micheloni
E-mail gianpaolo.micheloni@ospedaleniguarda.it
telefono 02 6444 2191

Responsabile Antincendio:

Ing. Mariano Cantale
E-mail mariano.cantale@ospedaleniguarda.it
Telefono 02 6444 2285

Responsabile Amianto:

Geom. Luigi Palladio
E-mail luigi.palladio@ospedaleniguarda.it
telefono 02 6444 2285

Dirigenti: tutti i responsabili di struttura complessa, struttura semplice o servizio

Preposti: Coordinatori sanitari e/o tecnici e tutto il personale con compiti di supervisione e coordinamento di gruppi di lavoratori

4.1 Descrizione dell'organizzazione dell'Impresa Aggiudicataria

Da completare a seguito di aggiudicazione

4.2 Dati indentificativi dell'Impresa Aggiudicataria

- Denominazione o Ragione Sociale:
- Forma giuridica:
- Settore di attività:
- Sede legale dell'azienda:
- Sede operativa dell'azienda:
- Recapito telefonico:
- Iscrizione C.C.I.A.A.:
- Iscrizione I.N.A.I.L.:
- Iscrizione I.N.P.S.:
- Polizia RC / RCO:
-

Organizzazione del sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i

- Datore di Lavoro / Legale rappresentante:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP:
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza:
- Medico del Lavoro Competente (M.C.):
- Addetti al Pronto Soccorso (presso la sede di svolgimento dell'attività) :
- Addetti antincendio (presso la sede di svolgimento dell'attività):
- Numero di lavoratori / dipendenti:



5.1 Classificazione dei rischi da interferenza

Sulla base dello svolgimento delle attività legate all'accesso del personale dell'impresa aggiudicataria alle aree o ai locali dove sono svolte attività del committente, alla presenza di dipendenti nei locali di ASST, alla presenza di terzi nei locali/aree di ASST ed alla presenza di dipendenti di altre ditte nei locali/aree, di seguito vengono analizzati in modo sintetico i rischi cosiddetti "interferenziali" riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.

- Tipo A: esistenti nei luoghi di lavoro di ASST, ove è previsto che debba operare l'impresa aggiudicataria, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'impresa aggiudicataria;
- Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Tipo C: immessi nei luoghi di lavoro di ASST dalle lavorazioni dell'Impresa aggiudicataria;
- Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Considerata l'ampiezza e complessità delle aree in cui il servizio viene espletato, la complessità e la natura delle attività di ASST, la presenza di servizi / attività di altri appaltatori e/o soggetti di terze parti (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Centro Clinico Nemo, la Centrale Operativa AREU / SOREU, le associazioni che operano all'interno del presidio, attività commerciali di terze parti, etc) saranno valutati con particolare attenzione gli aspetti riguardanti la viabilità stradale e l'accesso alle aree in cui si effettua attività sanitaria che i rischi da interferenza specifici dei singoli servizi.

Saranno quindi valutate diverse tipologie di rischi suddivisi in molteplici classi, derivanti dall'attività di ASST o da altri appaltatori nelle aree di interesse. In particolare saranno valutate le seguenti classi di rischi da interferenza:

- Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro;
- Rischi derivanti da utilizzo e/o presenza di sostanze pericolose;
- Rischi derivanti da utilizzo e/o presenza di sostanze biologiche;
- Rischi derivanti da utilizzo e/o presenza di sostanze chimiche
- Rischi derivanti da lavori in altezza ma non in quota;
- Rischi derivanti da lavori in quota;
- Rischi derivanti dall'utilizzo di macchine e/o attrezzature in tensione;
- Rischi derivanti da superfici bagnate o scivolose;
- Rischi derivanti dalla presenza e/o utilizzo di automezzi (a motore termico e/o elettrici);
- Rischi da esposizione a rumore
- Rischi derivanti dalla presenza di più imprese aggiudicatarie di contratti di appalto

5.2 Metodologia di valutazione dei rischi

Definizione della probabilità che si verifichi l'infortunio P

1	2	3	4
<i>Improbabile</i>	<i>Poco Probabile</i>	<i>Probabile</i>	<i>Altamente probabile</i>
Il suo verificarsi richiede la concomitanza di più eventi Non si sono mai verificati fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe incredulità	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità Si sono verificati pochi fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa	Si sono verificati altri fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa	Si sono verificati altri fatti analoghi Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Stima del valore / gravità del danno R

1	2	3	4
<i>Lieve</i>	<i>Medio</i>	<i>Grave</i>	<i>Gravissimo</i>
Danno lieve o trascurabile	Incidente che non provoca ferite e/o malattie Ferite / malattie di modesta entità (abrasioni o piccoli tagli)	Ferite / malattie gravi (fratture amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie)	Incidente o malattia mortale o invalidante

Matrice del rischio R=PxD

Probabilità					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	8	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	Rischio

9<R>16	Azioni correttive da programmare con urgenza
4<R>8	Azioni correttive da programmare nel breve e medio termine
1<R>3	Azioni correttive da programmare
R=1	Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione



6.1 Descrizione del servizio oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fonditura di un servizio di facchinaggio per il trasporto di beni all'interno del presidio e nelle strutture afferite.

Si identificano a seguire le seguenti macro attività

- 1) Trasporti di beni, farmaci e materiale di consumo: consegna del materiale approntato presso i magazzini dell'ASST presso le strutture e/o servizi richiedenti
- 2) Trasporto dello strumentario chirurgico: il trasporto dei carrelli contenenti strumentario tra le due centrali di sterilizzazione e reparti in cui si svolge attività sanitaria. L'attività verrà svolta all'interno della nuova rete di cunicoli che su strada
- 3) Traslochi di mobili ed attrezzature: trasferimento di attrezzature di varia natura

6.2 Luoghi di espletamento dei servizi

Tutte le aree del presidio e delle strutture afferite



7.1 Comunicazioni relative ad infortuni e incidenti

A RUP, DEC e all'RSPP di ASST dovranno essere tempestivamente comunicati eventuali infortuni che hanno richiesto intervento di mezzi di soccorso esterni o interni, e di quelli eventualmente occorsi al di fuori degli ambienti/luoghi di lavoro di stretta e diretta pertinenza dell'Impresa Aggiudicataria.

Andranno inoltre trasmesso ai medesimi soggetti report annuali degli infortuni occorsi (numero, tipologia e giorni di assenza).

7.2 Pubblicità al presente documento

L'impresa aggiudicataria dovrà informare dei contenuti del presente documento tutti i propri lavoratori, i lavoratori delle proprie imprese subappaltatrici e i proprio lavoratori autonomi anche mediante la consegna del documento stesso completa di tutti gli allegati e verbali delle riunioni di coordinamento e/o altra documentazione integrativa prodotta. Sarà onere dell'Impresa Aggiudicataria documentare l'avvenuta consegna della documentazione ai soggetti indicati.

ASST effettuerà a sua discrezione controlli in tal senso.

7.3 Verifica delle idoneità tecnico professionali

La verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese è effettuata dal RUP attraverso l'esame dei seguenti documenti amministrativi e tecnici prodotti dall'impresa aggiudicataria, subappaltatrici o lavoratori autonomi:

1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
4. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
5. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs81/08 s.m.i.

7.4 Metodologia di valutazione dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si può fare riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'allegato XV punto 4.1 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., inserite nel DUVRI ed in particolare:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante (Determinazione n. 3/2008).

Rimane esclusa ogni considerazione in merito al calcolo dei costi della sicurezza per i lavori dove è designato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, così come definito dal D. Lgs 81/08. In tal caso l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi, sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, non appare necessaria la redazione del DUVRI e l'ulteriore calcolo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione delle interferenze.

Vale però la pena di ricordare che la designazione del coordinatore per la progettazione è obbligatoria nel caso di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e di genio civile e dove è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, in conformità all'art. 90 del citato decreto. (non viene indicato a carichi di)

**7.5 Analisi, gestione e costi delle interferenze**

Analisi delle possibili interferenze		
Attività	Procedura di coordinamento	Costi per la gestione interferenze
Sovrapposizione con altre attività di ASST	Il DEC governa, con e i referenti e dirigenti responsabili delle strutture complesse dei servizi la gestione delle interferenze generate dalla compresenza dei diversi soggetti operanti all'interno del Presidio Ospedaliero e comunicherà all'impresa aggiudicataria tempestivamente ogni eventuale sovrapposizione valutando le possibili interferenze che si potrebbero generare. L'impresa aggiudicataria trasmetterà i crono programmi delle attività nei termini previsti dal contratto in funzione delle differenti tipologie di attività che andrà a svolgere .	
Accesso a strutture e luoghi in cui viene praticata l'attività sanitaria per l'erogazione di servizi ordinari	L'accesso a strutture e luoghi nei quali viene praticata attività sanitaria può avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile/Coordinatore (o suo sostituto) della Struttura alla quale fa capo il vano o l'area interessata sulla base delle procedure e modalità di accesso preventivamente concordate e indicate nella documentazione contrattuale. Il personale dell'impresa aggiudicataria che accede a reparti, blocchi operatori, laboratori o qualsiasi altro locale in cui si effettua attività sanitaria dovrà provvedere a firmare l'agenda di reparto indicando servizio di appartenenza, nome cognome e matricola, ora di transito oltre alla firma	150 € anno per acquisto agende di reparto (l'agenda e uno strumento condiviso con il servizio di pulizie pertanto si imputa sul presente contratto il 50 % del valori di acquisito)
Accesso a strutture e luoghi in cui viene praticata l'attività sanitaria per l'erogazione di servizi straordinari	L'accesso a strutture e luoghi nei quali viene praticata attività sanitaria può avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile/Coordinatore (o suo sostituto) della Struttura alla quale fa capo il vano o l'area interessata. Il giorno e l'orario di accesso andranno concordati preventivamente con il Responsabile/ Coordinatore del servizio. Il personale dell'Impresa Aggiudicataria che accede a reparti, blocchi operatori, laboratori o qualsiasi altro locale in cui si effettua attività sanitaria dovrà provvedere a firmare l'agenda di reparto indicando servizio di appartenenza, nome cognome e matricola, ora di transito oltre alla firma	
Permanenza in strutture e luoghi in cui viene praticata attività sanitaria, disposizioni generali	Al momento dell'accesso, e per tutta la durata della permanenza nell'area il personale dell'Impresa Aggiudicataria dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile / Coordinatore del servizio in particolar modo nelle aree sanitarie critiche o a contaminazione controllata. Il Responsabile / Coordinatore del servizio potrà allontanare in qualsiasi momento il personale dell'Impresa Aggiudicataria in caso ritenga che non ci siano più le condizioni per la permanenza dello stesso	



Utilizzo DPI	Tutti i DPI sono a carico delle imprese o del lavoratore autonomo, fatto salvo abbigliamento monouso (camici monouso, cuffie, tute integrali, maschere facciali o filtranti, soprascarpe, ecc) e DPI specificatamente richiesti per aree sanitarie critiche e a contaminazione controllata che sarà fornito dall'ASST.	150 € anno per acquisto DPI specifici per accesso ad aree sanitarie critiche. ASST
Accesso e spostamento all'interno di Padiglioni, cunicoli o altre Strutture	L'accesso e lo spostamento all'interno di Padiglioni, cunicoli o altre strutture è consentito solamente attraverso gli ingressi e i percorsi preventivamente concordati in funzione delle caratteristiche del servizio in corso di erogazione.	
Dispositivi di riconoscimento	Tutto il personale dell'Impresa Aggiudicatari all'interno ASST, durante lo svolgimento della propria attività, dovrà essere dotato di divisa idonea allo svolgimento della mansione (ove prevista) oltre che sempre munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia indicante i riferimenti dell'impresa oltre a quelli dell'operatore (rif art. 20 comma 3 D. lgs 81/08)	
Viabilità ordinaria	<p>Potranno accedere all'interno del presidio solamente i mezzi dell'Impresa Aggiudicataria necessari per l'erogazione dei servizi secondo le modalità definite nel "Regolamento accessi Aziendale". I mezzi in transito all'interno dell'Azienda Ospedaliera dovranno circolare nell'osservanza del codice della strada oltre che della segnaletica orizzontale e verticale integrativa di ASST. Considerata la presenza diffusa di aree di cantiere e di pedoni si richiede di moderare particolarmente la velocità procedendo a passo d'uomo in prossimità di tratti di strada particolarmente sconnessi, passaggi sotto le arcate dei padiglioni, in prossimità di incroci o passaggi pedonali o in qualsiasi altra situazione che lo richieda.</p> <p>All'interno del presidio sono autorizzati a circolare, oltre ai mezzi dell'Impresa Aggiudicataria e ASST, anche i veicoli dei dipendenti (o collaboratori) , fornitori, appaltatori di ASST, associazioni, oltre che all'utenza.</p>	
Viabilità: blocco/rallentamento	In caso di necessità di svolgimento di attività ordinarie o straordinarie che potrebbero causare il blocco o rallentamento della viabilità si dovrà preventivamente chiedere autorizzazione al DEC che, valutata la richiesta provvederà a comunicare il parere favorevole (o negare il consenso) e le eventuali prescrizioni per l'effettuazione dell'intervento. Dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di un moviere.	350 € anno per moviere
Viabilità: mezzi eccezionali o per trasporto di sostanze pericolose	Gli accessi di mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate o destinati al trasporto di sostanze o materiali pericolosi dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dal DEC. Tali mezzi potranno transitare e sostare solamente sui percorsi e nelle aree indicate dal DEC	



Viabilità: carico/scarico	Le attività di carico e scarico potranno essere effettuate solamente nelle aree indicate dall'apposita segnaletica	
Viabilità: mezzi autorizzati al transito	I mezzi utilizzati all'interno dell'Azienda Ospedaliera dovranno avere tutti i requisiti per la circolazione su strada richiesti dalla normativa vigente in funzione alla propria tipologia.	
Viabilità: percorsi	Tutti i mezzi dovranno transitare all'interno del presidio e nelle strutture afferite solamente per l'esecuzione del servizio a cui sono preposti seguendo ove previsto i percorsi stabiliti. Durante il transito si dovrà prestare particolare attenzione ai tratti di percorso che presentino limitazioni in relazione alle dimensioni del mezzo e/o al suo peso in ordine di marcia.	
Viabilità: produzione di gas di scarico	E' vietata la sosta a motore acceso nelle vicinanze di finestre aperte e/o prese d'aria di impianti di condizionamento . Spegnerne il motore appena possibile, ove non strettamente necessario allo svolgimento di delle attività	
Viabilità: manovre in retromarcia / in situazioni a scarsa visibilità / in senso opposto a quello ordinario della circolazione	Tutte le manovre eseguite (specialmente da mezzi pesanti) in retromarcia o in situazioni a scarsa visibilità andranno presidiate da movieri dotati di indumenti ad alta visibilità che gestiscano il traffico veicolare e pedonale nella zona. Tutti i mezzi (ad esclusione delle autovetture) dovranno essere dotati di avvisatore acustico di retromarcia. Sono vietate in qualsiasi caso manovre in retromarcia su rampe e scivoli.	350 € anno per moviere
Viabilità: posteggi	La sosta e consentita solamente nelle aree previste e segnalate dall'apposita cartellonistica. E' vietata la sosta o la fermata su tutte le vie carrabili e in particolare in prossimità di idranti e depositi di materiale infiammabile o pericoloso.	
Produzione di rifiuti	Tutti i rifiuti, scarti di lavorazione o altri sfridi derivanti dall'effettuazione del servizio dovranno essere completamente rimossi al termine dell'erogazione dello stesso e gli ambienti dovranno essere lasciati puliti. In caso questi materiali per loro natura possano creare ulteriori interferenze andranno rimossi progressivamente durante l'erogazione del servizio. La raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e pulizia dell'ambiente sono a carico della ditta che ha erogato il servizio.	
Viabilità all'interno dei cunicoli (nuova rete)	All'interno della rete dei cunicoli potranno accedere solo i mezzi elettrici con rimorchi autorizzati. Gli stessi dovranno procedere alla velocità massima di 5 km/h. Per quanto riguarda il traino di rimorchi, specificato che in ogni caso non potranno essere trainati carichi con peso superiori alla portata nominale del veicolo trainante.	

L'adozione delle presenti azioni organizzative e di coordinamento determina un indice di rischio calcolato secondo la metodologia espressa al punto 5.2 del presente documento inferiori o pari al valore 3. Eventuali azioni correttive saranno valutate nel corso di esecuzione dell'appalto in funzione delle caratteristiche specifiche delle attrezzature e

dell'organizzazione dell'Impresa Aggiudicataria anche in funzione di eventuali eventi sentinella che dovessero presentarsi.

7.6 Modalità di compilazione dell'agenda di reparto

L'agenda di reparto costituisce lo strumento con il quale ASST informa il personale l'Impresa Aggiudicataria che accede ai reparti di potenziali rischi specifici imputabili a situazioni straordinarie oltre a quelli afferenti all'attività caratteristica del reparto stesso che si considerano già noti.

Il coordinatore di reparto di ASST (o suo sostituto) provvederanno a aggiornare tale documento qualora vi fosse la necessità di segnalare dei rischi o situazioni di particolare criticità di carattere non ordinario o non caratteristico. Il personale dell'Impresa Aggiudicataria provvederà a prendere visione ad ogni accesso di tale documento e provvederà a vidimarlo indicando:

- data e orario di accesso
- azienda di appartenenza, nome cognome e numero di matricola
- firma dell'operatore

La compilazione da parte di tutto il personale interessato, dovrà essere progressiva partendo dall'alto e procedendo a seguire in modo che non possa essere alterato l'ordine temporale di scrittura delle informazioni o vidimazioni.

Indicativamente l'agenda di reparto sarà collocata o presso l'ufficio del coordinatore o presso il banco centrale del reparto. Considerato l'elevato numero di reparti, la differente strutturazione interna e la differente tipologia di attività sanitaria condotta non è possibile individuare una collocazione univoca. Qualora le parti riscontreranno criticità relativamente alla collocazione ed individuazione di tale strumento si provvederà a eseguire una mappatura formale delle stesse.

7.7 Rischi non oggetto del D.U.V.R.I.

Sono stati esclusi dal D.U.V.R.I. presente i "rischi propri dell'attività d'impresa assuntrice del servizio". Per essi resta, infatti, immutato in capo al datore di lavoro il dovere di redigere uno specifico documento programmatico e preventivo di valutazione e di minimizzazione del rischio.



8.1 Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione

ASST, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Impresa Aggiudicataria, dispone, in via generale, quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ASST si impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata informazione/formazione, per l'accesso nelle aree di lavoro e per le attività previste all'interno delle stesse.

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Impresa Aggiudicataria

Il personale dell'Impresa Aggiudicataria è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni all'ASTT, ai fini della sicurezza, in particolare:

- quando l'area di intervento è limitata è obbligatorio delimitarla segnalando il divieto di accesso al personale non autorizzato;
- i prodotti chimici, qualora lasciati in custodia presso l'ASST, dovranno essere tenuti in un armadietto o in un locale da predefinito e tenuto chiuso a chiave;
- eventuali materiali pericolosi (prodotti delle pulizie corrosivi, nocivi, irritanti, ecc.), non potranno essere lasciati incustoditi presso i locali in cui si svolge attività sanitaria e/o aree aperte al pubblico, al termine dell'orario di lavoro ;
- le attrezzature elettriche impiegate dovranno essere conformi alle normative vigenti e riportare la marcatura CE;
- attenersi e rispettare tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di ingombrare passaggi, percorsi di esodo e uscite di sicurezza con materiali e/o attrezzature di qualsiasi natura; i corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
- divieto di abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale dell' Impresa Aggiudicataria e/o subappaltatori della stessa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, gli stessi sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 21, comma 1 lettera c del D. Lgs. 81/2008);
- divieto di utilizzare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Concedente;
- garantire che i mezzi di estinzione presenti siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Fermo restante quanto sopra rimane a carico dell'Impresa Aggiudicataria:

- l'analisi dei rischi e le misure di sicurezza relative ai servizi oggetto del contratto,
- la formazione e informazione dei lavoratori afferenti a qualsiasi titolo (dipendenti, subappaltatori e lavoratori autonomi)
- l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza impartite dai referenti di ASST,
- la sorveglianza sanitaria necessaria e l'idoneità alla mansione.

E' vietato l'accesso in azienda al personale che non abbia l'idoneità alla mansione rilasciata dal Medico Competente o non abbia ricevuto informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.



8.2 Disposizioni per l'utilizzo di trattorini elettrici

Considerato l'elevato numero di trattorini elettrici impiegati si dovrà trasmettere per ogni veicolo tutta la documentazione tecnica relativa a:

- caratteristiche proprie del veicolo come tipologia, numero ruote, massa a vuoto, massa rimorchiabile, numero massimo persone trasportabili etc (scheda tecnica del produttore);
- servizio a cui è destinato e luogo di utilizzo (cunicolo o esterno);
- collocazione della zona di ricarica;
- tipologia di carrelli trainabili e numero massimo;
- indicazioni degli orari di operatività;
- documentazione attestante l'effettuazione dei controlli ispettivi e manutentivi periodici.

9.1 Coordinamento in caso di emergenza

Lo scopo della presente sezione è quello di informare il personale delle imprese esterne operanti all'interno dell'ASST dell'esistenza di un piano di emergenza e di come coordinarsi con le azioni previste nel piano stesso, attuate dal personale dipendente.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Ogni Impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nei documenti di coordinamento in caso di emergenza nei luoghi di lavoro in cui si trova ad operare e predisporre di conseguenza la propria struttura per la gestione delle emergenze.

Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore dell'impresa che interviene nei luoghi di lavoro di ASST deve preventivamente prendere visione delle planimetrie di piano esposte nei corridoi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le uscite di sicurezza e la localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando al Servizio di Prevenzione e Protezione del Concedente, al RUP ed al DEC eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi oggetto della contratto.

Le imprese saranno inoltre informate sui nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze nell'ambito delle sedi o dei locali dove si interviene.

9.2 Numero di emergenza interna

Il numero di emergenza interna all'ASST da qualsiasi telefono collegato alla rete telefonica del Concedente è:

3030

da qualsiasi telefono connesso a rete urbana o cellulare correttamente funzionante e abilitato è:

02 6444 3030

Il servizio è attivo h 24 per 365 gironi all'anno.

10.1 Informativa rischi

Si allegano al presente DUVRI n.2 CD contenente tutta la documentazione relativa all'informativa rischi. La seguente documentazione contenuta su supporto digitale sarà considerata parte integrante del presente documento

- CD n° 1 "Informativa rischi" allegato 5 al presente documento
1. Informativa Rischi giugno 2009
 2. Opuscolo di informazione/formazione La Sicurezza del lavoro In Ospedale, Parte I – Elementi di base, III edizione, novembre 2008
 3. Procedura per la regolamentazione dell'accesso ai corridoi e ai piani seminterrati e interrati e ai vespai e misure di protezione
 4. Tutela delle lavoratrici gravidanza e allattamento: Valutazione
 5. Tutela delle lavoratrici gravidanza e allattamento: procedura
 6. Indicazioni e procedure per impiego di attrezzature arredi
 7. Procedura Infortuni sul lavoro
 8. Protocollo operativo in caso di esposizione accidentale a materiale biologico
 9. La manipolazione dei chemioterapici antitumorali: manuale
 10. La manipolazione dei chemioterapici antitumorali: riferimenti normativi
 11. Piano Generale di Emergenza
 12. Piano Generale di Emergenza: integrazione DEA
 13. Procedura per l'uso in sicurezza di Trattori e Carrelli elevatori
- CD n° 2 "Amianto e lane minerali" allegato 6 al presente documento
1. Informativa sulla presenza materiali contenenti amianto e/o lane minerali
 2. Mappatura amianto e lane minerali
 3. Procedure amianto e lane minerali
 4. Procedura per la regolamentazione dell'accesso ai corridoi e ai piani seminterrati e interrati e ai vespai e misure di protezione

10.2 note inerenti all'informativa rischi

I documenti:

- Procedura Infortuni sul lavoro
- Protocollo operativo in caso di esposizione accidentale a materiale biologico
- Tutela delle lavoratrici gravidanza e allattamento: valutazione
- Tutela delle lavoratrici gravidanza e allattamento: procedura

(allegato al presente documento) sono trasmessi per conoscenza, l'Impresa Aggiudicataria svilupperà, a seguito di propria e specifica valutazione dei rischi, analoghe procedure tenendo conto anche delle informazioni comunicate dall'Azienda. Dette procedure saranno trasmesse all'RSPP ed al RUP di ASST per conoscenza.

Al Medico Competente devono inoltre essere trasmessi, concordando con lo stesso:

- Protocolli relativi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici in uso per l'Impresa Aggiudicataria;
- File .xls con elenco del personale che presta servizio per l'ASST (suddiviso per tipologia di appalto e mansione), riportante la data degli accertamenti eseguiti, della visita medica e delle vaccinazioni/tubercolina, del giudizio di idoneità (che dovrà essere esplicitato: idoneità/limitazione/prescrizione e descrizione delle stesse); scadenza del giudizio di idoneità.
- Protocollo gestione degli infortuni a rischio biologico. Tale protocollo dovrà prevedere esattamente il percorso che l'infortunato deve seguire, in qualunque momento della giornata l'infortunio avvenga e in qualunque giorno dell'anno.